

N. 129 reg.



COMUNE DI ZANE'

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
PERIODO 2014-2016 E PIANO OCCUPAZIONE ANNO 2014.

Il giorno nove LUGLIO 2014

Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		presenti	assenti
SINDACO	BERTI Roberto	(X)	()
ASSESSORI	BUSIN Alberto	()	(XG)
	CAMPO Maria Giulia	(X)	()
	CAROLLO Silvia	(X)	()
	POZZER Giuseppe	(X)	()
SEGRETARIO	CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa	(X)	()

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dispone che le *Pubbliche Amministrazioni* "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.";
- l'articolo 91 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico prevede che "gli Enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Gli enti locali, programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;"
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.";
- che l'obbligo di programmazione in materia di assunzione per il personale è altresì sancito D. Lgs.165/2001 in particolare l'art. 6 commi 3 e 4 del D. Lgs.165/2001 prevede che la ridefinizione degli uffici e della dotazione organica debba essere operata periodicamente o comunque a scadenza triennale del fabbisogno di personale con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e al comma 4 bis che stabilisce che il documento di programmazione del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

DATO ATTO che in materia di riduzione della spesa del personale l'attuale l'attuale quadro normativo fissa i seguenti vincoli:

1. RISPETTO PATTO DI STABILITA' (L. 296/2006 art. 1 comma 676)
i Comuni sottoposti al patto di stabilità sono tenuti a contenere le spese di personale nell'ambito dei vincoli generali posti dalla disciplina del patto medesimo;

2. TETTO DI SPESA DEL PERSONALE IN TERMINI ASSOLUTI (art. 1 comma 557 Legge 296/2006 così come modificato dall'art. 14 comma 7 del D. L. 78/2010 conv. L. 112/2010)

i Comuni soggetti al patto di stabilità sono tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza locale, mediante la riduzione delle spese di personale, in termini costanti e progressivi, di anno in anno con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte in termini di principio ai seguenti ambiti di intervento:

- ✓ riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione di cessati e contenimento delle spese per il lavoro flessibile;
- ✓ razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrativo, anche attraverso accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- ✓ contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa tenendo anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

3. BLOCCO PARZIALE O TOTALE DELLE ASSUNZIONI

l'art. 76 del D. L. 112/2008 così come modificato e sostituito:

- ✓ dall'art. 14 comma 9 del D.L. 31/05/2010 n. 78 conv. in legge 122/2010;
- ✓ dall'art. 1 comma 118 L. 13/12/2010 n. 220;
- ✓ dall'art. 20 comma 9 D.L. 6/7/2011 n. 98 conv. L. 111/2011 a decorrere dall'01/01/2011;
- ✓ dall'art. 28 comma 11-quarter D.L. 6/12/2011 n. 201 conv. in L. 214/2011;
- ✓ dall'art. 103 lett. a) L. 183/2011 a decorrere dall'01/01/2012;
- ✓ dall'art. 4-ter comma 10 D.L. 16 del 02/03/2012 conv. L.44 del 2012;

ha disposto i seguenti vincoli:

- ✓ divieto di assunzione a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale se non è stato rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio precedente (art. 76 comma 4);
- ✓ divieto di assunzione a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale qualora l'incidenza delle spese di personale (compreso le opere sostenute dalle società partecipate individuate dallo stesso art. 76) è pari o superiore al 50% delle spese correnti anche se è stato rispettato il patto di stabilità (art.76 comma7);
- ✓ parziale reintegrazione dei dipendenti cessati nell'anno precedente, nel limite del 40% della spesa corrispondente, qualora l'ente abbia rispettato il patto di stabilità e la spesa del personale incida in misura inferiore al 50% della spesa corrente e, purchè ciò non determini comunque un aumento del volume della voce della spesa per il personale in termini assoluti (art.76 comma 7);

DATO ATTO:

- che l'art. 9 comma 7 del D.L. 102/2013 prevede che, per gli enti locali in sperimentazione di cui all'art. 36 del D. Lgs. 118/2011, per l'anno 2014, il limite del 40% di cui all'art. 76 comma 7 primo periodo del D.L. 112/2008 è incrementato del 50%;
- che il Comune di Zanè è in sperimentazione ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 118/2011 e che pertanto per l'anno 2014 il limite di cui sopra è pari al 50%;

RILEVATO inoltre che non possono procedere ad assunzioni gli enti che:

- a) non hanno effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art.6 comma 5 D.Lgs.165/2001);

- b) non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art.33 comma 2 D. Lgs.165/2001, come modificato dalla legge 183/2011);
- c) non hanno adottato il Piano della Performance (art.10 comma 5 D.Lgs. 150/2009);
- d) non hanno adottato il Piano delle Triennale delle azioni Positive(art.48 comma 1 del D. Lgs198/2006);

Visto l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 e successive modificazioni che estende agli Enti Locali i limiti di spesa già posti per le amministrazioni pubbliche, prevedendo la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altri rapporti di lavoro flessibile nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

VISTA la deliberazione G.C. n. 83/2013 con la quale si è provveduto alla programmazione triennale del fabbisogno di personale anno 2013/2015;

DATO ATTO che per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 non risultano al momento posti vacanti riservati alle categorie di cui trattati;

RILEVATO che l'attuale dotazione organica evidenzia n. 33 posti, di cui 5 vacanti e 28 dipendenti in servizio nelle varie Aree funzionali e che non sono presenti posizioni dotazionali in soprannumero;

PRESO atto che, non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

RITENUTA inoltre l'insussistenza di eccedenze di personale, valutate alla luce della situazione finanziaria dell'Ente, tenuto conto:

- delle disposizioni normative in prosieguo analizzate e delle correlate considerazioni svolte;
- che l'Amministrazione non ha programmato processi di esternalizzazione di servizi/funzioni e/o forme differenti (rispetto alle attuali) di gestione ed erogazione dei medesimi; ne consegue che le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento degli standard attuali e che i processi di riorganizzazione ed ottimizzazione già attuati hanno definito percorsi e sistemi improntati alla massima economicità;

DATO atto che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale;
- ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2013, come risulta da apposito allegato al bilancio di previsione 2014;
- ha approvato il Piano della Performance, previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- ha approvato il Piano Triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con deliberazione n. 47 del 13 marzo 2013;

PRESO atto che nell'anno 2013 non si sono avute cessazioni di personale a tempo indeterminato, conseguentemente non è possibile procedere ad assunzioni;

RICORDATO che da tale ultima limitazione sono escluse:

- l’acquisizione di personale tramite l’istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n° 311, della quale è stata confermata la vigenza e l’applicabilità anche dalla Corte dei conti, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa;

RICHIAMATI, inoltre:

- l’articolo 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: “*Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.*”;
- l’articolo 7, comma 2, del CCNL 14.09.2000 che, in materia di lavoro a tempo determinato, stabilisce che: “*gli enti individuano, previa concertazione ai sensi dell’ art. 8 del CCNL dell’1.4.1999, i fabbisogni di personale da assumere ai sensi del presente articolo*”;
- l’articolo 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999, che stabilisce che: “*In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’ art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio*”;

DATO pertanto atto che la programmazione triennale del fabbisogno del personale deve comprendere anche:

- i fabbisogni di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro, con particolare riferimento al tempo determinato e all’assegnazione temporanea prevista di dipendenti di altre amministrazioni;
- la spesa per l’applicazione dell’articolo 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999;

RICHIAMATI, per quanto riguarda le modalità di copertura dei posti:

- le norme vigenti in materia di progressioni di carriera ed in particolare gli articoli 24, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n° 150 e 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
- le norme vigenti in materia di mobilità del personale ed in particolare gli articoli 30 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
- l’articolo 36, comma 1, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165, che dispone: “*Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall’articolo 35.*”;

RITENUTO, alla luce e qualità dei servizi che si intende assicurare alla cittadinanza nel triennio 2014-2016, proseguire con l’attuale dotazione organica senza procedere ad alcuna assunzioni a tempo indeterminato, stante anche i limiti di spesa per il personale imposti dalla normativa vigente;

RITENUTO necessario, con riferimento alle norme e disposizioni contrattuali sopra richiamate, stabilire quanto segue:

- per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato si valuterà nei limiti previsti dall’articolo 36, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165 e quindi esclusivamente per esigenze

temporanee ed eccezionali, eventuali assunzioni, nei limiti di cui al predetto art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

DATO ATTO che è stata da ultimo rideterminata la dotazione organica con Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 in data 09 luglio 2014;

PRECISATO che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione;

RITENUTO attuare il piano occupazionale per l'anno 2014, conseguente alla determinazione della dotazione organica ed alla programmazione triennale 2014-2016 di fabbisogno del personale;

RICORDATO infine che, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 165/2001 il Comune, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, deve attivare le procedure di mobilità volontaria, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli del Comune;

PRESO atto, che la programmazione che si propone di approvare raggiunge l'obiettivo dalla riduzione delle spese di personale imposta dall'articolo 1, commi 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RICHIAMATO infine l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”*;

RISCONTRATO che l'organo di Revisione ha reso la certificazione sul rispetto del principio di riduzione della spesa del personale, a fronte del programma triennale di fabbisogno del personale, ai sensi dell'art. 19 comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

VISTI

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 58 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- lo statuto comunale
- il regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Personale, di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e di legittimità del Segretario Generale;

PER le motivazioni tutte di cui in narrativa;

All'unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la programmazione triennale 2014-2016 di fabbisogno del personale, come da documento allegato sotto la lettera A) al presente atto, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, che rispetta i limiti stabiliti della dotazione organica e i limiti di spesa stabiliti dall'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;
2. di dare atto che la dotazione organica dell'Ente rimane invariata;
3. di dare atto che la presente programmazione raggiunge l'obiettivo della riduzione delle spese;
4. di ricordare che il presente atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere modificata in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero rappresentare;
5. di demandare all'ufficio personale tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti.

Ufficio Ragioneria

VISTO: si attesta la relativa copertura finanziaria dell'impegno di spesa

VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità contabile

Il Ragioniere capo

Ufficio **Personale**

VISTO: parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa

Il Responsabile del Servizio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: parere favorevole sotto il profilo della legittimità

Il Segretario Generale

F.to Dall'Alba dott. Maria

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

IL SINDACO

F.to Berti Roberto

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

Certificato di Pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'albo pretorio:

Zanè, li 21/07/2014

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

PUBBLICAZIONE

Pubblicata per 15 gg. dal _____

e contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 gg. dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
